

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 20238 del 29/10/2021 BOLOGNA

**Proposta:** DPG/2021/20869 del 29/10/2021

**Struttura proponente:** SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA'  
AMBIENTALE  
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

**Oggetto:** LR 4/2018, ART. 11: PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA (SCREENING) RELATIVO AL PROGETTO "MODIFICHE PER LA SOSTITUZIONE DI UNA LINEA DI COTTURA, SOSTITUZIONE ESSICCATOI E INSTALLAZIONE DEPOLVERIZZATORE NELLO STABILIMENTO DI FAENZA(RA)" , PROPOSTO DA COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA S.C.

**Autorità emanante:** IL RESPONSABILE - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

**Firmatario:** VALERIO MARRONI in qualità di Responsabile di servizio

**Responsabile del procedimento:** Valerio Marroni

Firmato digitalmente

## IL DIRIGENTE FIRMATARIO

### PREMESSO CHE:

il proponente Cooperativa Ceramica d'Imola S.C., con sede legale nel comune di Imola, ha presentato, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 18 aprile 2018, n.4 *"disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti"*, l'istanza per l'avvio della verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativa al progetto "Modifiche per la sostituzione di una linea di cottura, sostituzione essiccatoi e installazione depolverizzatore nello stabilimento di Faenza(RA)", alla Regione Emilia-Romagna (acquisita al prot. PG.2021.710623 del 03 agosto 2021) e all'ARPAE di Ravenna;

il progetto è assoggettato a procedura di screening in quanto ricade tra quelli di cui all'Allegato B della L.R. 4/2018, nella categoria B.2.60 "Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.2 o all'allegato B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente", con riferimento alla fattispecie B.2.26 "Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, grès e porcellane, di capacità superiore a 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 metri cubi e con una densità di colata per forno superiore a 300 chilogrammo per metro cubo";

il progetto prevede alcune modifiche impiantistiche:

- la sostituzione di un forno sulla linea di cottura 1 e la riattivazione delle emissioni in atmosfera convogliate ad esso associate;

- l'efficientamento delle linee di cottura esistenti 2 e 3, con l'eliminazione degli essiccatoi in ingresso ai rispettivi Forno 2 e Forno 3;

- la sostituzione dei n. 2 essiccatoi sulle linee di pressatura 1 e 2 con un nuovo essiccatoio in grado di essiccare in modo ottimale il pressato nelle presse 1 e 2;

- l'installazione di una linea di rettifica (linea 11) per efficientare le attuali linee di lavorazione;

sono inoltre previste modifiche interne per ottimizzare le prestazioni tecniche e ambientali dello stabilimento per quanto riguarda emissioni, rifiuti ed uso della risorsa idrica;

in applicazione della l.r. 13/2015 *"riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni"*, le competenze relative alle procedure di valutazione ambientale di cui agli allegati A.2 e B.2 della l.r. 4/2018 sono state trasferite dalle Province alla Regione Emilia-Romagna; la presente istruttoria è quindi stata svolta dalla Regione Emilia-Romagna previa istruttoria del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE;

le spese istruttorie relative alla procedura predetta, a carico del proponente, sono state correttamente versate ad ARPAE, ai sensi dell'art. 31 della l.r. 4/2018;

con nota del Servizio VIPSA (prot. n. PG.2021.725538 del 11 agosto 2021) sono state richieste integrazioni al progetto presentato;

il proponente ha inviato le integrazioni richieste che sono state acquisite al prot. n. PG.2021.747139 del 24 agosto 2021;

con nota di ARPAE di Ravenna (prot. PG.2021.758521 del 26 agosto 2021), è stata data comunicazione della presentazione dell'istanza agli Enti interessati alla realizzazione del progetto e della pubblicazione del progetto presentato, sul sito web regionale delle valutazioni ambientali all'indirizzo: <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb>;

allo stesso indirizzo sono consultabili tutte le note precedentemente citate relative al procedimento in oggetto;

il proponente ha chiesto nella istanza di attivazione della procedura di screening all'Autorità competente che siano specificate le condizioni ambientali necessarie e vincolanti per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi così come previsto dall'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 *"norme in materia ambientale"*;

ARPAE SAC di Ravenna, sentiti gli Enti e i Servizi potenzialmente interessati, esaminata la documentazione acquisita, ha ritenuto necessario indire una riunione istruttoria;

**DATO ATTO CHE:**

gli elaborati sono stati pubblicati per 30 giorni consecutivi a far data dal 26 agosto 2021, al fine della libera consultazione da parte dei soggetti interessati sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

nel periodo di deposito non sono pervenute osservazioni da parte

dei cittadini;

durante tale periodo sono state acquisite le seguenti osservazioni/contributi da parte degli Enti interessati alla realizzazione del progetto:

Azienda USL della Romagna (acquisito agli atti da Arpae con PG.2021.155108 del 7/10/2021);

Unione della Romagna Faentina (acquisito agli atti da Arpae con PG.2021.157097 del 12/10/2021);

ARPAE SAC di Ravenna, terminata la fase istruttoria del progetto, ha inviato la Relazione Istruttoria per la procedura di verifica in oggetto con nota prot. PG.2021.983243 del 22 ottobre 2021;

il responsabile del presente Provvedimento motivato ed espresso previsto dall'art. 11 della l.r. n. 4/2018 è il dott. Valerio Marroni;

#### **CONSIDERATO CHE:**

nello studio ambientale preliminare è stato descritto il progetto e sono stati analizzati gli impatti potenziali che possono derivare dalla sua realizzazione; il proponente ha dichiarato in sintesi:

#### **DAL PUNTO DI VISTA PROGETTUALE:**

la Ditta proponente svolge l'attività di produzione di prodotti ceramici nel Comune di Faenza (RA), l'impianto è autorizzato ad una capacità produttiva di 262.200 t/anno di prodotto cotto, con una produzione continuativa per 365 giorni/anno e una capacità massima di trattamento di materie prime pari a 290.000 t/anno;

il progetto in oggetto prevede la realizzazione di alcune modifiche alle attività quali la riattivazione della linea di cottura n. 1 con la sostituzione del forno della linea e altre modifiche per migliorare le prestazioni tecniche e ambientali dell'installazione. In particolare:

- sostituzione di un forno sulla linea di cottura 1 e riattivazione delle emissioni in atmosfera convogliate ad esso associate;
- efficientamento delle linee di cottura esistenti 2 e 3, con l'eliminazione degli essiccatoi in ingresso ai rispettivi forni;
- sostituzione dei n. 2 essiccatoi sulle linee di pressatura 1 e 2 con un nuovo essiccatoio in grado di essiccare in modo ottimale il pressato nelle presse 1 e 2;
- installazione di una linea di rettifica (linea 11) per

efficientare le attuali linee di lavorazione;

il complesso impiantistico è localizzato in un'area a destinazione prevalentemente industriale ad una distanza di circa 4 km dal centro della città di Faenza, immediatamente a sud del tracciato autostradale dell'A14 ed in prossimità dello svincolo di uscita di Faenza;

entro i 500 metri dai confini aziendali, sono presenti altre realtà industriali e/o commerciali e terreni a prevalente uso agricolo;

la soluzione proposta viene individuata dal proponente come quella che, tra le diverse alternative possibili, minimizza gli impatti ambientali, con particolare riferimento alla riduzione dei consumi e delle emissioni, attraverso l'utilizzo della migliore tecnologia presente sul mercato con la massima efficienza, come per esempio l'utilizzo della tecnologia "a secco" per la realizzazione della nuova linea di rettifica (linea 11) che permetterà una riduzione dei consumi idrici e della produzione di rifiuti;

il ciclo produttivo, che comprende molteplici fasi, dall'ingresso delle materie prime fino alla spedizione del prodotto finito, è integrato con le attività di manutenzione, di controllo e con i servizi di logistica, compresi sistemi di depurazione sia per le emissioni in atmosfera che per le acque di lavorazione e un impianto di cogenerazione;

il nuovo assetto non prevede alcun aumento della capacità produttiva, e, conseguentemente nessun aumento dei flussi di materia prima e prodotto finito, rispetto a quanto autorizzato in sede di VIA con la DGR Emilia Romagna n. 159 del 05.02.2018 e smi; la produttività autorizzata sulle 24 ore e per 365 gg/anno sarà pari a 262.200 t/anno di prodotto cotto, mentre la produttività media stimata dal proponente dopo la messa in atto delle modifiche in progetto sarà pari a 250.536 t/anno, valore inferiore allo stato di fatto;

le modifiche in progetto sopra riportate riguardano nel dettaglio i seguenti interventi:

1. sostituzione forno sulla linea di cottura 1 e riattivazione delle emissioni in atmosfera convogliate ad esso associate:

a. E5 depuratore dei fumi forno 1;

b. E8 camino di raffreddamento diretto forno 1;

c. E14 camino di raffreddamento indiretto forno 1 - camino di emergenza;

d. E20 camino di emergenza forno 1;

sarà eliminata, l'emissione E17 "essiccatoio ingresso forno 1" in quanto il nuovo forno sarà privo di essiccatoio in ingresso mentre l'emissione E5 sarà adeguata alla portata richiesta dal nuovo forno con l'aggiunta di un modulo. Il nuovo forno sarà scelto e progettato in modo che il processo di cottura possa avvalersi della miglior tecnologia presente sul mercato con la massima efficienza disponibile, al fine di minimizzare i consumi e le emissioni, indipendentemente dal formato in cottura.

2. Efficientamento delle linee di cottura esistenti 2 e 3, ed eliminazione degli essiccatoi in ingresso ai rispettivi forni. Tale intervento tecnico prevede l'eliminazione delle seguenti emissioni:

a. E18 essiccatoio ingresso forno 2;

b. E27 essiccatoio ingresso forno 3;

contestualmente si prevede un incremento della portata al sistema di trattamento di ciascuno dei due forni:

c. aumento portata E6 da 18.000 Nm<sup>3</sup> /h a 21.000 Nm<sup>3</sup> /h;

d. aumento portata E7 da 21.000 Nm<sup>3</sup> /h a 24.000 Nm<sup>3</sup> /h;

rimarranno invariate le restanti emissioni significative E16 ed E29 (raffreddamento diretto rispettivamente dei forni 2 e 3) e le emissioni non significative E15 ed E30 (raffreddamento indiretto rispettivamente dei forni 2 e 3) ed E21 ed E28 (camini di emergenza forni 2 e 3);

3. sostituzione dei n. 2 essiccatoi sulle linee di pressatura 1 e 2 (emissioni E10 ed E11) con un nuovo essiccatoio a cui sono associate le seguenti nuove emissioni E80, E81 ed E82;

4. installazione di una linea di rettifica (linea 11) per efficientare le attuali linee di lavorazione: la linea, di dimensioni decisamente più contenute rispetto alle esistenti, sarà dedicata prevalentemente alla lavorazione di bisellatura (smussatura degli spigoli), lavorazione preparatoria alla lappatura e che attualmente prevede il passaggio su linee altrimenti dedicate a lavorazioni più spinte, di fatto impegnando la loro capacità produttiva. La nuova linea sarà realizzata con tecnologia "a secco", con vantaggi anche sulle matrici ambientali, quali la riduzione del consumo di acqua ed anche della produzione di fanghi come rifiuto del processo. La nuova linea a secco sarà dotata di un sistema depolveratore (filtro a maniche), a cui sarà associata una nuova emissione convogliata in atmosfera E83;

per la polvere di risulta sarà previsto l'accumulo e la

cessione come sottoprodotto, come avviene in altri stabilimenti, sia per l'industria ceramica che per altri settori produttivi (es. produzione di calcestruzzi);

#### DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE

il proponente ha eseguito la valutazione degli impatti del progetto considerando la sola fase di esercizio dell'impianto, in quanto le modifiche in progetto non prevedono la realizzazione di opere che possano determinare impatti negativi e significativi legati alla fase di cantiere, inoltre tale fase presenta un'entità limitata e una durata inferiore ai 3 mesi;

#### impatti in atmosfera

relativamente ai possibili impatti derivati dalle emissioni convogliate degli impianti dello stabilimento, il proponente ha elaborato un bilancio tra ante e post-operam dei flussi di massa autorizzati dei vari inquinanti pertinenti per lo stabilimento di Faenza;

per la stima del bilancio emissivo post-operam sono state considerate alcune proposte di abbassamento dei limiti autorizzati, sia in termini di portate che di concentrazioni in emissione (mg/Nm<sup>3</sup>), al fine di ridurre l'impatto. Tale bilancio evidenzia che, per tutti gli inquinanti, compresi quelli più critici per la qualità dell'aria del territorio dell'Emilia-Romagna quali le Polveri e gli Ossidi di Azoto, l'assetto futuro determinerà un beneficio generalizzato in termini di emissioni in atmosfera;

in particolare, il proponente stima, per le Polveri, una riduzione delle emissioni del 2,3% rispetto allo stato attuale, dovuta a una riduzione del flusso di massa totale annuo [kg/anno] per lo stato di progetto pari a 79.540 kg/anno rispetto a 81.454 kg/anno dello stato attuale, e, per gli Ossidi di Azoto, una riduzione delle emissioni del 0,8% derivante da una riduzione del flusso di massa totale annuo per lo stato di progetto pari a 269.072 kg/anno rispetto a 271.210 kg/anno dello stato attuale;

per quanto sopra evidenziato, il proponente considera non significativo l'impatto in atmosfera derivato dalle emissioni convogliate dello stabilimento, ed inoltre propone una diminuzione del valore limite di emissione su alcuni punti di emissione con riferimento agli Ossidi di Azoto (NO<sub>x</sub>), Polveri, Fluoro (HF), Piombo, COT, Aldeidi e Ossidi di zolfo (SO<sub>x</sub>);

per quanto riguarda le emissioni diffuse, il proponente dichiara che le modifiche previste dal progetto non comportano variazioni significative rispetto alla situazione attuale, in quanto non è

prevista alcuna modifica al processo produttivo;

per limitare le emissioni di tipo diffuso polverulento, sono previste allo stato attuale misure di mitigazione atte a limitare le emissioni di polveri, quali attività di pulizia, con frequenza quindicinale, delle aree esterne mediante moto spazzatrice e delle aree interne allo stabilimento mediante spazzatrici/lavapavimenti, nonché una barriera con ugelli nebulizzatori di acqua per l'abbattimento delle polveri generate dallo scarico dei camion e dalla movimentazione della pala. Per quanto sopra esposto e in considerazione delle misure di mitigazione già in essere, il proponente considera non significativo l'impatto in atmosfera derivato dalle emissioni diffuse di polveri;

#### impatto odorigeno

Per quanto riguarda le emissioni odorigene, il proponente ha svolto una Valutazione di impatto odorigeno in conformità alle Linee Guida 35/DT "Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272Bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm", mediante una "Relazione tecnica di Livello 2" redatta seguendo i criteri indicati dall'Allegato 1 della D.G.R. Lombardia n. 3018 del 15/02/2012;

nella relazione sono stati individuati i recettori limitrofi con i relativi valori di accettabilità prendendo a riferimento le Linee Guida emanate nel giugno 2016 dalla Provincia Autonoma di Trento, al fine di verificare l'entità del disturbo olfattivo provocato nel raggio di 3 Km dai confini dello stabilimento sui recettori presenti nell'area;

le emissioni prese in esame nella relazione sono quelle associate ai punti E5, E6, E7, E32 (reparto forni) ed E17, E18, E27, E40 (reparto essiccazione), ovvero quelle soggette a monitoraggio e per le quali era stato definito un "valore obiettivo" dalla Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata da Arpaе SAC di Ravenna, come da modifica DET-AMB-2018-3904 del 27/07/2018 e smi;

in considerazione del fatto che l'intervento prevede, da un lato, l'eliminazione di emissioni odorigene dovute al processo di essiccazione agli ingressi dei forni 1, 2 e 3 (corrispondenti alle emissioni E17, E18 ed E27) e, dall'altro, un convogliamento dei gas liberati da tali zone dei forni fino al condotto di scarico dei fumi dopo depurazione (rispettivamente E5, E6 ed E7), con un probabile aumento delle concentrazioni emesse da tali camini, il proponente ha proposto un leggero innalzamento dei "valori obiettivo" delle emissioni E5 ed E7, portandole a 1.900 ouE/m3, mentre, per l'emissione E40, che attualmente non ha un singolo "valore obiettivo", ha proposto una concentrazione pari a 500



ouE/m3. Lo stesso ritiene che i margini di tolleranza del  $\pm 40\%$  rimangano invariati così come da DET-AMB-2018-3904 del 27/07/2018;

nella valutazione delle emissioni il proponente ha considerato le misure di mitigazione già realizzate nel 2018 sui punti di emissione E5, E6, E7 ed E32, ovvero l'innalzamento della quota dei camini a 21 metri e l'inserimento di barriere osmogeniche;

le stime, riferite sia allo stato attuale sia allo stato di progetto, sono state effettuate in corrispondenza di ciascun recettore discreto individuato, e i relativi risultati sono stati espressi come 98° percentile delle concentrazioni orarie di picco di odore per il triennio meteorologico considerato (2018-2020);

per lo stato di progetto, le stime hanno evidenziato valori massimi in corrispondenza dell'edificio recettore R01 (ubicato ad una distanza pari a ca. 214 metri in direzione WNW rispetto al baricentro delle sorgenti), risultati pari a 2,43 ouE/m3 (anno meteo 2018), a 2,62 ouE/m3 (anno meteo 2019) ed a 2,75 ouE/m3 (anno meteo 2020), rispetto ai valori rilevati negli stessi intervalli di tempo per lo stato di fatto, pari rispettivamente a 2,31 ouE/m3, 2,36 ouE/m3 e 2,65 ouE/m3, evidenziando un incremento massimo nell'anno meteo 2020 pari a 3,8%. Inoltre, presso i ricettori in "aree residenziali", così come definite dalla Delibera di Trento sopra citata, ovvero quelli con valore di accettabilità pari a 1.0 ouE/m3, si sono registrate concentrazioni modeste, il cui valore massimo assoluto è risultato pari a 0,49 ouE/m3 in corrispondenza dell'edificio recettore R32, nell'anno meteo 2018;

il proponente, dal momento che nello stato di progetto i risultati hanno evidenziato, presso tutti i ricettori individuati, il rispetto dei valori di accettabilità di cui alla Delibera di Giunta Provinciale di Trento n. 1087 del 24/06/2016, ritiene che l'impatto odorigeno conseguente alle modifiche in progetto sia non significativo;

#### impatto acustico

per la valutazione dell'impatto acustico conseguente alle modifiche progettuali, il proponente ha effettuato una valutazione previsionale, utilizzando un software di calcolo e valutando gli impatti sui recettori al fine di verificarne il rispetto dei limiti di legge, tenendo in considerazione un'attività produttiva che si svolge in più turni e che è continua nelle 24 ore;

per tali valutazioni il proponente ha preso in considerazione le seguenti modifiche: l'eliminazione delle sorgenti sonore esistenti S3, S15-4 (tre camini + ventilatori) e S20, l'inserimento delle nuove sorgenti sonore S37-1, S37-2, S37-3 e S38, nonché gli

interventi di mitigazione previsti, il possibile impatto acustico derivato dal traffico indotto in conseguenza delle modifiche progettuali (mettendo tuttavia in evidenza che il flusso di mezzi pesanti derivante dall'attività dello stabilimento produttivo rimane invariato rispetto allo stato autorizzato in AIA, essendo invariata la capacità produttiva totale);

i risultati delle simulazioni dello stato di progetto hanno permesso di verificare che le sorgenti sonore sono tali da generare livelli sonori ai recettori di entità non significativa, ovvero di oltre 10 dBA inferiori ai limiti di legge. Tale contributo ha permesso di verificare anche il rispetto dei limiti di emissione, immissione e differenziale ai ricettori indagati;

per quanto sopra evidenziato, il proponente ritiene che l'intervento di progetto sia, dal punto di vista acustico, compatibile con la normativa vigente;

#### impatti sull'ambiente idrico

rispetto al consumo attuale stimato pari a 84.000 m3/anno emunti da pozzo, come indicato nell'AIA vigente, non è previsto alcun aumento del consumo di risorsa idrica, che continuerà ad essere completamente ricircolata nel processo produttivo, evitando la formazione di scarichi idrici;

non vi saranno modifiche nella gestione degli scarichi idrici e della rete idrica attualmente in esercizio, inoltre lo stabilimento non presenta scarichi di acque reflue industriali;

viene individuata come possibile interferenza con la risorsa idrica l'installazione della linea di rettifica (linea 11), si evidenzia tuttavia che la realizzazione della stessa con tecnologia "a secco" comporterà vantaggi sulle matrici ambientali coinvolte, in particolare grazie alla potenziale riduzione del consumo di acqua e della produzione di fanghi come rifiuto del processo;

alla luce di quanto sopra, il proponente ritiene non significativo l'impatto del progetto sull'ambiente idrico;

#### bilancio sul consumo di risorse naturali ed energetiche

per quanto riguarda il consumo di materie prime, i consumi energetici e il consumo di gas naturale conseguenti alla realizzazione del progetto, non ci saranno variazioni rispetto a quanto autorizzato in sede di VIA - DGR Emilia-Romagna n. 159 del 05.02.2018 e ss.mm.ii;

#### impatti sul suolo e sottosuolo

il progetto proposto non comporta nessuna nuova occupazione o

impermeabilizzazione di suolo, né fattori di pressioni tali da poter indurre contaminazioni del terreno;

vista la configurazione dell'impianto, si ritiene insussistente la possibilità d'infiltrazione di rifiuti liquidi o di altre sostanze pericolose nel suolo e sottosuolo;

alla luce di quanto sopra, il proponente ritiene che l'impatto conseguente alle modifiche in progetto sul suolo e sottosuolo sia non significativo;

#### impatti sul paesaggio

il progetto non prevede né la realizzazione di nuove opere in aree esterne né la realizzazione di opere edili in elevazione o di scavo che potrebbero compromettere la fruizione del paesaggio;

il progetto non comporterà nessun impatto visivo rispetto alla situazione attuale e nessuna modifica allo skyline attuale dello stabilimento;

alla luce di quanto sopra, il proponente ritiene che l'impatto conseguente alle modifiche in progetto sul paesaggio sia non significativo;

#### impatti da traffico indotto

le modifiche in progetto non determineranno alcun incremento della produttività dell'impianto rispetto a quanto già autorizzato, per cui i flussi di materia prima e prodotto finito rimarranno sostanzialmente invariati;

la produzione di rifiuti potrà subire una leggera diminuzione grazie alla realizzazione della nuova linea di rettifica a secco;

alla luce di quanto sopra, il proponente ritiene che l'impatto delle modifiche in progetto sul traffico indotto sia non significativo;

#### impatti sull'ecosistema, flora e fauna

lo stabilimento dista 6 km dalla ZSC-ZPS più vicina mentre tutte le altre si trovano ad una distanza maggiore di 11 km, inoltre si trova ad una distanza approssimativamente di 3-4 km dai corridoi ecologici più vicini;

alla luce di quanto sopra, il proponente ritiene che il progetto non abbia nessun impatto sull'ecosistema, sulla flora e sulla fauna locale;

#### **VALUTATO CHE:**

sulla base dell'analisi del progetto presentato e delle osservazioni delle Amministrazioni interessate si ritiene che:

in relazione alla compatibilità del progetto con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), si conferma quanto affermato dal proponente relativamente alla conformità dell'installazione alle disposizioni di tale strumento di pianificazione;

l'Unione della Romagna Faentina, in merito alla Destinazione Urbanistica e alla compatibilità con gli strumenti urbanistici comunali, con parere acquisito agli atti da ARPAE SAC di Ravenna con PG.2021.157097 del 12 ottobre 2021, ha espresso parere favorevole;

per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, in relazione al Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), si evidenzia che il territorio comunale di Faenza, sede dell'attività di cui all'oggetto del presente screening, è classificato come "Area superamento PM10". Nonostante le condizioni più restrittive del PAIR non si applicano al progetto in esame, la Coop. Ceramica di Imola ha proposto una diminuzione del valore limite (mg/Nm3) per alcuni inquinanti, in particolare quelli più critici per la qualità dell'aria nel territorio dell'Emilia-Romagna quali le Polveri e gli Ossidi di azoto, ottenendo una riduzione delle emissioni annuali rispettivamente del 2,3% e del 0,8% rispetto allo stato attuale;

nell'assetto futuro, grazie agli interventi di miglioramento dei processi e di sostituzione delle macchine attuali con macchine più performanti, oltre che alla proposta riduzione di alcuni limiti in emissione, sarà possibile ottenere un beneficio generalizzato in termini di emissioni in atmosfera. Si ritiene pertanto che l'intervento sia compatibile con il PAIR 2020;

per quanto riguarda gli impatti legati alle emissioni odorigene, relativamente alla richiesta da parte del proponente di aumento dei "valori obiettivo" per i punti di emissione E5 ed E7, si ritiene tale richiesta non perseguibile, in quanto, considerato anche il contesto in cui si inserisce lo stabilimento, e le numerose segnalazioni pervenute in passato la definizione dei "valori obiettivo" è funzionale al perseguimento dell'obiettivo di minimizzare l'impatto odorigeno. Risulta invece accoglibile la proposta della ditta relativa all'emissione E40, ovvero quella di fissare il valore obiettivo per le emissioni odorigene pari a 500 ouE/m3;

relativamente all'impatto sull'ambiente idrico, si prende atto che le modifiche in progetto comportino impatti non significativi su tale matrice, in quanto, rispetto alla situazione attuale, non vi saranno modifiche nella gestione degli scarichi idrici e della

rete idrica attualmente in esercizio; inoltre, non è previsto alcun aumento del consumo di risorsa idrica;

relativamente ai possibili impatti in atmosfera legati al traffico indotto, si dà atto che tale impatto sia non significativo, in quanto il nuovo assetto dello stabilimento in progetto non prevede aumento della capacità produttiva rispetto a quanto autorizzato con provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, deliberazione di Giunta regionale n. 159 del 05/02/2018 e smi, lasciando quindi invariati i flussi di materia prima e prodotto finito, nonché la produzione di rifiuti, rispetto alla situazione autorizzata;

si ritengono valide le stesse considerazioni di cui al punto precedente per quanto riguarda i possibili impatti del progetto sulla mobilità;

in merito ai possibili impatti su suolo e sottosuolo, si conferma quanto affermato dal proponente sul fatto che il progetto proposto abbia un impatto non significativo su tale componente, in quanto le modifiche oggetto del presente screening non comportano né nuova occupazione o impermeabilizzazione di suolo né fattori di pressione che possano provocare una contaminazione del terreno;

per quanto riguarda la produzione del sottoprodotto originato dalla nuova linea di rettifica, la ditta dovrà presentare, nell'ambito della successiva fase autorizzatoria, documentazione prevista dall'art. 184-bis del D.Lgs 152/2006 e dalla Determina Regionale n. 16604 del 23.10.2017 - Approvazione della Scheda Tecnica dei Sottoprodotti "polveri e impasti da ceramica cruda; polveri da ceramica cotta; formati (integri o frammenti) ceramici crudi; formati (integri o frammenti) ceramici cotti";

in merito ai possibili impatti del progetto sul paesaggio e sulla biodiversità, si evidenzia che l'area di progetto è limitrofa a diversi siti di interesse naturalistico, tutti a una distanza superiore agli 11 Km, mentre il più vicino dei quali è il "Bacino della ex-fornace di Cotignola e fiume Senio" a una distanza di circa 6 Km dallo stabilimento. Inoltre, la stessa area di progetto si trova a una distanza di circa 3 Km dal Torrente Senio e di circa 4 Km dal Torrente Lamone. Alla luce di quanto esposto, si conferma quanto affermato dal proponente ovvero che il progetto non compromette la fruizione del paesaggio, in quanto non prevede la realizzazione di nuove opere in aree esterne, edili in elevazione o di scavo, né prevede alcuna modifica all'impatto visivo attuale ed allo skyline dello stabilimento;

**RITENUTO CHE:**

visti i criteri pertinenti indicati nell'Allegato V alla Parte

II del D.Lgs 152/06, le osservazioni e i contributi pervenuti, in considerazione delle mitigazioni previste nel progetto che si intendono vincolanti, effettuata una attenta valutazione del progetto su base ambientale e territoriale, non emergono elementi che possano far prevedere effetti negativi significativi sull'ambiente;

il progetto denominato "modifiche per la sostituzione di una linea di cottura, sostituzione essiccatoi e installazione depolverizzatore nello stabilimento di Faenza (RA)", può essere escluso dalla ulteriore procedura di VIA nel rispetto delle condizioni di seguito elencate (contenute altresì nel determinato), oltre a quelle già previste negli elaborati depositati alla presentazione dell'istanza:

1. dovrà essere trasmessa ad ARPAE ed alla Regione Emilia-Romagna Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale la certificazione di regolare esecuzione delle opere e, ai sensi dell'art. 25 della l.r. 4/2018 e dell'art. 28, comma 7 bis del d. lgs. 152/06, la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni fino a quel momento esigibili;

si fa inoltre presente che a seguito della conclusione del presente procedimento si chiede che il proponente presenti, in sede di istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale ex D. Lgs. 152/2006, la seguente documentazione:

- planimetrie e prospetti, nonché eventuali sezioni e planimetrie di dettaglio, dello stato legittimo, modificato e comparato, da cui si evincano chiaramente le modifiche apportate;

- una descrizione delle sorgenti di rumore, nella situazione ante-operam e post-operam, fornendo una planimetria in scala adeguata per avere uno zoom in particolare sulla linea di cottura 1 e relativo nuovo forno e sulle modifiche alle linee di cottura 2 e 3;

- una descrizione di dettaglio del progetto, il layout impianti, la planimetria e i prospetti quotati, schede tecniche riferite a marca e modello del nuovo forno e degli impianti connessi, del nuovo essiccatoio e della nuova linea di rettifica (linea 11), riportando la caratterizzazione acustica (livello di potenza sonora/pressione sonora a distanza nota) delle nuove sorgenti sonore;

- la verifica delle sorgenti sonore di nuova installazione posizionate all'interno dello stabilimento con una valutazione della propagazione attraverso l'involucro del capannone, dei portoni e delle finestre presenti, una descrizione delle

caratteristiche acustiche passive degli elementi strutturali costitutivi dei locali;

- una verifica circa la corrispondenza di quanto indicato in merito ai punti di emissione (incrementi di portata, dismissioni, nuove installazioni come ad esempio il punto E83, depolveratore, ecc.) nella relazione acustica e nella relazione "Studio Preliminare Ambientale" del 30/07/2021 (pag.31 e seguenti);

- una verifica, per le emissioni in atmosfera che avranno un aumento di portata, della nuova potenza sonora emessa attraverso un calcolo previsionale in base alle caratteristiche tecniche di portata, diametro, sezione, altezza, ecc.;

- l'indicazione nel "foglio dati", per ogni sorgente, degli interventi di mitigazione acustica messi in atto e dell'attenuazione ottenuta, come descritto nella UNI 11143-1 e -5;

- la verifica della taratura del modello di simulazione conforme alla calibrazione del modello di calcolo, come indicato nell'Appendice E della norma UNI 11143-1 - "Metodo per la stima dell'impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti;

- l'indicazione dei livelli di rumore esistenti presso i recettori, individuati prima e dopo l'attivazione delle nuove sorgenti;

- una analisi comparativa tra i livelli di rumore ottenuti ai punti precedenti ed i limiti di emissione ed immissione compreso il differenziale;

- la valutazione di conformità alla normativa dei livelli sonori dedotti da misure e calcoli previsionali;

- documentazione prevista dall'art. 184-bis del D.Lgs 152/2006 e dalla Determina Regionale n.16604 del 23.10.2017;

- approvazione della Scheda Tecnica dei Sottoprodotti "polveri e impasti da ceramica cruda; polveri da ceramica cotta; formati (integri o frammenti) ceramici crudi; formati (integri o frammenti) ceramici cotti";

inoltre, si chiede che il proponente presenti la documentazione indicata nella nota di Azienda USL della Romagna acquisita da Arpa e con prot. PG.2021.155108 del 7/10/2021, disponibile sul sito web regionale delle valutazioni ambientali all'indirizzo:

<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb;>

#### **VISTI:**

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

la legge 11 settembre 2020, n. 120 n. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»";

la legge regionale 4/2018 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti";

VISTE, altresì, le deliberazioni della Giunta regionale:

n. 2416 del 29/12/2008, "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.ii., per quanto applicabile";

n. 111 del 28 gennaio 2021 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" ed in particolare l'Allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013. Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023";

n. 468 del 10/4/2017, "Il Sistema dei Controlli Interni nella Regione Emilia-Romagna;

n. 1059 del 3/7/2018, "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del responsabile della protezione dei dati (DPO)";

n. 270 del 29/2/2016, "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

n. 622 del 28/4/2016, "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

n. 1107 dell'11/7/2016, "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta Regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

**RICHIAMATI, altresì:**

il d.lgs. del 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni d parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.,

il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi



dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

le circolari del Capo di Gabinetto del presidente della Giunta regionale PG.2017.660476 del 13 ottobre 2017 e PG.2017.779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della DGR n. 468/2017;

ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;

**ATTESTATA** la regolarità amministrativa;

**DETERMINA**

- a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato "Modifiche per la sostituzione di una linea di cottura, sostituzione essiccatoi e installazione depolverizzatore nello stabilimento di Faenza (RA)" proposto da Cooperativa Ceramica d'Imola S.C., per le valutazioni espresse in narrativa, a condizione che vengano rispettate le condizioni ambientali di seguito indicate:
  - 1. dovrà essere trasmessa ad ARPAE ed alla Regione Emilia-Romagna Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale la certificazione di regolare esecuzione delle opere e, ai sensi dell'art. 25 della l.r. 4/2018 e dell'art. 28, comma 7 bis del d. lgs. 152/06, la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni fino a quel momento esigibili;
- b) che la verifica dell'ottemperanza delle presenti condizioni ambientali dovrà essere effettuata da:
  - a. ARPAE per la condizione di cui al punto: 1
- c) il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare;
- d) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall'art. 29 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- e) di stabilire l'efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;

- f) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Cooperativa Ceramica d'Imola S.C, alla Provincia di Ravenna, all'AUSL della Romagna, all'ARPAE di Ravenna, Unione della Romagna faentina;
- g) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
- h) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
- i) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

VALERIO MARRONI